



Comune di Gorgo al Monticano
Provincia di Treviso
Servizi demografici

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

VISTO l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n° 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n° 405;

VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n° 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

RENDE NOTO

- 1** Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di «**GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE**» o di «**CORTE DI ASSISE DI APPELLO**» e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi, **entro il 31 luglio p.v.** negli elenchi integrativi comunali, ritirando il modello di domanda presso l'Ufficio Elettorale del Comune, oppure scaricandolo dal presente sito.
- 2** I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Cittadinanza Italiana,
 - b) Buona condotta morale,
 - c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni,
 - d) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise,
 - e) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
- 3** Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
 - 1) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
 - 2) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.
 - 3) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Gorgo al Monticano, 4 maggio 2023

IL SINDACO
Cover Giannina
(documento firmato digitalmente)